

REGIONE PUGLIA
PROVINCIA DI LECCE

Comuni:
Galatina e Galatone

Località "Santa Barbara"

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE - Potenza nominale **40.278,00 kWp in DC** e potenza in immissione di **34.000,00 kW in AC**

Codice Pratica Regione Puglia IPBXVW8

Sezione 0:

RELAZIONI GENERALI

Titolo elaborato:

STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO

N. Elaborato: 0.10

Scala: -

Committente

Galatina 1 S.r.l.

Via Francesco Scandone,4
Montella (AV) - 83048
P.IVA 03126150642
galatina1@legalmail.it

Amministratore Unico
Geom. Braccia Gerardo Carmine

Progettazione




sede legale e operativa
San Martino Sannita (BN) Località Chianarile snc Area Industriale
sede operativa
Lucera (FG) via Alfonso La Cava 114
P.IVA 01465940623
Azienda con sistema gestione qualità Certificato N. 50 100 11873



Progettista
Dott. Ing. Nicola FORTE




Rev.	Data	Elaborazione	Approvazione	Emissione	DESCRIZIONE
00	Agosto 2022	MT sigla	PM sigla	NF sigla	Emissione Progetto Definitivo
Nome File sorgente	FV.GAL01.C1.PD.0.10.R00.doc	Nome file stampa	FV.GAL01.C1.PD.0.10.R00.pdf	Formato di stampa	A4

	STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO	Codice Data creazione Data ultima modif. Revisione Pagina	FV.GAL01.C1.PD.0.10 27/08/2022 29/08/2022 01 1 di 7
---	--	---	---

INDICE

1.	PREMESSA.....	2
2.	PIANIFICAZIONE COMUNALE	3
2.1.	Pianificazione comunale di Galatina	3
2.2.	Pianificazione comunale Galatone.....	8

	STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO	Codice Data creazione Data ultima modif. Revisione Pagina	FV.GAL01.C1.PD.0.10 27/08/2022 29/08/2022 01 2 di 7
---	--	---	---

1. PREMESSA

Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 34 MW e potenza di picco pari a 40,28 MWp da installare nel comune di Galatina (LE) in località "S. Barbara", e con opere di connessione ricadenti nello stesso territorio comunale e solo marginalmente nel territorio del comune di Galatone.

Proponente dell'iniziativa è la società Galatina 1 S.r.l. con sede a Montella (AV) in Via Francesco Scandone 4.


L'impianto fotovoltaico è costituito da 76720 moduli in silicio policristallino ognuno di potenza pari a 525 Wp. I moduli fotovoltaici sono montati su una struttura in acciaio zincato ancorata al terreno. Tali moduli sono collegati tra di loro in modo da costituire stringhe. L'impianto è organizzato in gruppi di stringhe collegati alle cabine di campo. L'impianto è suddiviso in 4 campi: i campi denominati 1-2-3-4 sono delimitati a Nord/Est dalla SP18 e a Sud/Ovest dalla SP294;

L'energia elettrica viene prodotta da ogni gruppo di moduli fotovoltaici in corrente continua e viene trasmessa all'inverter che provvede alla conversione in corrente alternata. Ogni inverter è posto all'interno di una cabina di campo all'interno della quale è ubicato il trasformatore MT/BT.

Le linee MT in cavo interrato collegheranno fra loro le cabine di campo e quindi proseguiranno alla cabina di raccolta prevista all'interno dell'area campo 4. Dalla cabina di raccolta si svilupperà il collegamento in cavo interrato MT a 30 kV per il trasferimento dell'energia prodotta alla sottostazione di trasformazione di utenza (150/30 kV) prevista all'interno di un'area condivisa con altri produttori che si collegherà in antenna a 150 kV con la futura stazione Terna "Galatina" RTN 380/150 kV da connettere in entra-esce alla linea RTN a 380 kV "Galatina – Taranto Nord".

La proposta progettuale presentata è stata sviluppata in modo da ottimizzare al massimo il rapporto tra le opere di progetto e il territorio, limitare al minimo gli impatti ambientali e paesaggistici e garantire la sostenibilità ambientale dell'intervento.

La presente relazione è stata redatta ai sensi della DGR n. 1/2011 (parag. 4.2.8) al fine di analizzare il rapporto delle opere di progetto con la strumentazione urbanistica vigente.

	STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO	Codice Data creazione Data ultima modif. Revisione Pagina	FV.GAL01.C1.PD.0.10 27/08/2022 29/08/2022 01 3 di 7
---	--	---	---

2. PIANIFICAZIONE COMUNALE

2.1. Pianificazione comunale di Galatina

Lo strumento urbanistico vigente nel comune di Galatina è il Piano Urbanistico (PUG), approvato con DELIBERA C.C. 6 dicembre 2005, n. 62. Ad oggi non risulta che il comune di Galatina abbia adeguato il proprio strumento urbanistico al PPTR, per cui si fa riferimento al PUG per gli aspetti urbanistici mentre per gli aspetti paesaggistici si fa riferimento al PPTR.

Dal punto di vista urbanistico, secondo le perimetrazioni del PUG si evince che l'intervento in zona E3 – “Zona Agricola”, ad eccezione:

- dei campi denominati 1-2-3 che, con le relative opere accessorie, ricadono in gran parte in zona E2 - “zona Agricola di Salvaguardia”;
- della strada di accesso al campo 3 che, con il relativo tratto di cavidotto interno, ricade in zona A3;
- di un tratto del cavidotto esterno che ricade nella fascia di rispetto cimiteriale ed attraversa in diversi punti un metanodotto.


Di seguito si riporta lo stralcio delle NTA del PUG di Galatina delle aree A3-E2-E3 interessate dagli interventi.

ART. 4.3.3 Zona omogenea A3

1. Sono gli edifici e le loro pertinenze di valore storico testimoniale esterni al centro abitato.
2. Sono elencati nella Relazione del PUG; nelle tavole relative agli “ambiti distinti” sono graficizzate per ciascun bene l'*area di pertinenza* costituita dall'area di sedime del bene e dalle preesistenze strettamente connesse allo stesso (aie, corti, stalle, foresterie, ecc.) e l'*area annessa*.

ART. 4.3.3.1 Prescrizioni Generali

Per tutti i progetti di intervento edilizio diretto su edifici compresi in tale zona si richiede contestualmente alla presentazione del progetto esecutivo la presente documentazione:


	STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO	Codice Data creazione Data ultima modif. Revisione Pagina	FV.GAL01.C1.PD.0.10 27/08/2022 29/08/2022 01 4 di 7
---	--	---	---

1. Rilievo dell'unità in scala 1:50 completo delle piante a tutti i livelli con l'indicazione delle destinazioni d'uso esistenti.
2. Sezioni longitudinali e trasversali (rapp.1:50)
3. Rilievo del verde, con indicazione delle essenze e relative dimensioni; rilievo di ogni elemento esterno qualificante gli spazi aperti (muri, dislivelli, aie, fienili, ecc) rapp.1:50.
4. Rilievo delle rifiniture interne ed esterne con l'indicazione delle pavimentazioni, dei rivestimenti, degli infissi, delle ringhiere, dei relativi materiali.
5. Documentazione fotografica dello stato di fatto, delle strutture, dei particolari qualificanti lo spazio dell'esterno, dell'interno e dell'insieme.
6. Relazione con le indicazioni delle operazioni che si intendono eseguire a livello di restauro, consolidamento, ristrutturazione, demolizione, ricostruzione, dei materiali che si intendono utilizzare ed inoltre le varie destinazioni d'uso ai vari livelli, con la messa in evidenza della caratterizzazione tipologica e strutturale in previsione di un intervento tendente a perseguire il carattere di omogeneità dell'unità.

ART. 4.3.3.2 *Norme Generali*

Sulla base della documentazione innanzi riportata il progetto, nell'ambito delle destinazioni d'uso consentite per la zona A1, deve precisare le principali caratteristiche di intervento attenendosi alle norme che di seguito si riportano, fatto salvo quanto necessario a garantire il superamento delle barriere architettoniche:

1. La eventuale variazione della tipologia distributiva con particolare riferimento ai corpi scala deve essere tale da consentire la lettura dell'impianto originario.
2. E' vietata l'alterazione della struttura portante e di tutte le coperture a volta, salvo che per la creazione di passaggi, apertura di varchi, lucernari, ecc., eccetto che in caso di gravissimi dissesti statici, in cui la demolizione e la ricostruzione saranno tassativamente effettuate in forme e con materiali uguali ed omologhi agli originali.
3. E' consentito l'inserimento di tutti gli impianti tecnologici (ascensori, montacarichi, ecc) necessari con aumento dei volumi max del 20% purchè non compromettano la tipologia, le strutture ed il tipo di copertura degli edifici.
4. E' vietato sui prospetti esterni il taglio e l'ampliamento di porte e finestre che alterino le attuali dimensioni salvo che le stesse non sono finalizzate a ripristinare aperture e luci originarie documentabili in modo certo.
5. E' vietato l'uso di marmi, lucidi e non, di ceramiche o di rivestimenti simili per la rifinitura dei pavimenti esterni; e consentito la finitura in pietra locale o carparo, con intonaci possibilmente a grana sottile; e consigliata la tinteggiatura a calce con tinte usuali e di tradizione.
6. E' obbligatoria la pavimentazione di androni, portoni e cortili con pavimentazione in pietra locale.

 TENPROJECT	STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO	Codice Data creazione Data ultima modif. Revisione Pagina	FV.GAL01.C1.PD.0.10 27/08/2022 29/08/2022 01 5 di 7
---	--	---	---

ART. 5.2.3 ZONA E2 – zone agricole di salvaguardia

1. Sono le zone che in base all'analisi geo-morfologica ed agricola risultano di media sensibilità idrogeologica e ambientale.

Le zone per attività primarie di tipo E2 sono destinate in prevalenza all'agricoltura ed alla forestazione.

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 51 punto g) della L.R. n. 56/80 i nuovi interventi in tali zone sono così disciplinati:


Lotto minimo di intervento : 10.000 mq;

- **Iff** 0.05 mc/mq (nell'ambito del quale 0.03 mc/mq possono essere destinati a residenze);
- **H_{max}** 8 mt. salvo costruzioni speciali;
- **Piani** n. 1
- **Rc** rapporto di copertura: secondo esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale e comunque non superiore al 2% della Sf;
- **Dc** min. ml 10,00 oppure sul confine se si costruisce in aderenza a un fabbricato esistente;
- **Df** min. ml 20,00;
- **Ds** distanza dal ciglio delle strade: comunali, minimo ml 10,00; provinciali, regionali e statali, secondo D.I. 01.08.68;

2. Possono essere realizzate : residenze, attrezzature per lo stallaggio e l'allevamento, concimaie, silos ed altri impianti di immagazzinaggio, impianti di prima lavorazione, attrezzature al servizio diretto della produzione agricola (depositi di ogni tipo, ricoveri e officine per macchine, piccoli allevamenti domestici, piccoli impianti di prima lavorazione), le reti di telecomunicazione, di trasporto, di energia, acquedotti e fognature.

3. Non è consentita la realizzazione o l'ampliamento di impianti agro-alimentari.

4. E' consentita l'attività agrituristica, normata dalla L.R. 34/85 e succ. mod.

	<p style="text-align: center;">STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO</p>	<p>Codice Data creazione Data ultima modif. Revisione Pagina</p>	<p>FV.GAL01.C1.PD.0.10 27/08/2022 29/08/2022 01 6 di 7</p>
---	---	--	--

ART. 5.2.4 ZONA E3 – zone agricole

1. Sono le zone che in base all'analisi geo-morfologica ed agricola risultano di normale sensibilità idrogeologica e ambientale.

Sono aree destinate al mantenimento ed all'incremento della produzione agricola e delle attività ad essa connesse.

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 51 punto g) della L.R. n. 56/80 i nuovi interventi in tali zone sono così disciplinati:


Lotto minimo di intervento : 10.000 mq;

- **Iff** 0.05 mc/mq (nell'ambito del quale 0.03 mc/mq possono essere destinati a residenze);
- **H_{max}** 8 mt. salvo costruzioni speciali;
- **Rc** rapporto di copertura: secondo esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale e comunque non superiore al 2% della Sf;
- **Dc** min. ml 10,00;
- **Df** min. ml 20,00;
- **Ds** distanza dal ciglio delle strade: comunali, minimo ml 10,00; provinciali, regionali e statali, secondo DIM 01.08.68;

1.a Solo relativamente alla particella n. 487 del fl. 15, graficizzata con "A" l'iff. è pari a 0.08 mc/mq. e non è richiesto lotto minimo; restano validi gli indici su esposti relativi ad altezza, distanze, rapporto di copertura.

2. In esse sono ammesse residenze, impianti di prima lavorazione, attrezzature al servizio diretto della produzione agricola (depositi di ogni tipo, ricoveri e officine per macchine, piccoli allevamenti domestici, piccoli impianti di prima lavorazione), attività industriali connesse con l'agricoltura, l'allevamento del bestiame e/o avicolo con attrezzature per lo stallaggio e l'allevamento, concimaie, silos ed altri impianti di immagazzinaggio, industrie estrattive, depositi di carburanti, le reti di telecomunicazione, di trasporto, di energia, di acquedotti e fognature, discariche di rifiuti solidi e simili, stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti e lubrificanti; sono inoltre ammesse attività di produzione e trasformazione di energia eolica, solare, fotovoltaica, ecc.

3. Nel caso di interventi ad iniziativa di imprenditori singoli od associati, per attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, ivi compresi caseifici, cantine e frantoi, non collegati alla conduzione del fondo su cui sorgono, è ammesso (al solo fine dell'utilizzo dell'indice di fabbricabilità)

	<p align="center">STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO</p>	<p>Codice Data creazione Data ultima modif. Revisione Pagina</p>	<p>FV.GAL01.C1.PD.0.10 27/08/2022 29/08/2022 01 7 di 7</p>
---	--	--	--

l'accorpamento delle aree di terreni non confinanti, con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente purché ricadenti nel territorio comunale.

4. Nella localizzazione e nella disciplina delle attività estrattive va fatto esplicito riferimento anche ai contenuti della L.R. n. 37/22.5.1985 e dell'allegato 3 del *PUTT*, correlando gli stessi con le prescrizioni di tutela che il PUG individua.

5. E' consentita la installazione di serre.

Per serre sono da considerarsi impianti stabilmente infissi al suolo prefabbricati o costruiti in opera destinati esclusivamente a determinare specifiche e controllate situazioni microclimatiche funzionali allo sviluppo di particolari colture; possono essere distinte in serre con copertura solo stagionale (tipo X), e serre con copertura permanente (tipo Y).

Ambedue i tipi, per essere considerati tali e quindi non "costruzioni", devono avere le superfici di involucro realizzate con materiali che consentano il passaggio della luce ed avere altezze massime a m 3 in gronda ed a m 6 al culmine se a falda, ed a mt. 4 se a copertura piana.

Per le serre di tipo X il rapporto di copertura massimo consentito è l'80% della superficie del fondo; la distanza massima della serra dai confini e dal ciglio stradale è di 3 metri; il loro montaggio è sottoposto al rilascio di autorizzazione comunale.

Le serre di tipo Y sono normate dalla L.R. 19 del 11.09.86; la distanza minima della serra dai confini e dal ciglio stradale è min 5 metri; la loro costruzione è sottoposta al rilascio di concessione edilizia non onerosa.


Il volume di ambedue i tipi di serre esula quello consentito dall'indice di fabbricabilità previsto per la zona.

6. E' consentita l'attività agrituristica, normata dalla L.R. 34/85 e succ. mod.

7. E' consentito l'insediamento di attività pericolose (produzione di fuochi pirotecnici, depositi di gas in bombole e/o in serbatoi, ecc.) nel rispetto delle relative norme di sicurezza; in tal caso l'Ifp può essere di 1 mc/mq.

8. E' consentita l'attività di rottamazione auto a distanza non inferiore ad 1 km. dalla perimetrazione urbana poiché la stessa è assimilata ad attività di trattamento rifiuti.

Come si rileva dagli stralci, le norme tecniche del PUG (art. 4.3.3 – 4.3.3.1 – 4.3.3.2 – 5.2.3 – 5.2.4) non pongono diniego alla realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili e, in particolare, agli impianti fotovoltaici nelle aree agricole E2-E3, pertanto, l'intervento previsto è compatibile con la destinazione agricola delle aree interessate anche in forza di quanto stabilito dal DLgs 387/2003.

	<p align="center">STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO</p>	<p>Codice Data creazione Data ultima modif. Revisione Pagina</p>	<p>FV.GAL01.C1.PD.0.10 27/08/2022 29/08/2022 01 8 di 7</p>
---	--	--	--

La strada di accesso prevista a servizio del campo 3 verrà realizzata ricalcando una pista già esistente e sarà totalmente a raso. La strada sarà con finitura in stabilizzato simile a quella delle piste esistenti e non comprometterà in alcun modo il valore storico testimoniale degli edifici “Masseria Basci” che verranno preservati dall’esecuzione dei lavori. L’intervento pertanto non risulta in contrasto con quanto previsto all’art. 4.3.3. delle NTA del PUC.

Il tratto di cavidotto previsto nella fascia di rispetto cimiteriale sarà realizzato lungo la strada provinciale SP294 per cui di fatto non sarà in contrasto con le norme previste per tale ambito (rif. art. 6.1.3 delle NTA del PUC).

Per quanto riguarda le interferenze del cavidotto con il metanodotto, queste verranno regolarizzate durante l’iter autorizzativo sentito il parere dell’ente gestore.

In definitiva poiché le opere ricadono principalmente in zona agricola o non risultano in contrasto con le previsioni delle NTA del PUG delle aree interessate, il progetto è compatibile con le previsioni del PUG di Galatina.

2.2. Pianificazione comunale Galatone

Sul territorio del comune di Galatone ricade solo un breve tratto di cavidotto MT previsto su viabilità esistente.

Secondo il Piano Regolatore del comune di Galatone, approvato con DGR n.1586 del 22-2-1982, **il cavidotto MT ricade in zona agricola e, pertanto, risulta compatibile con la destinazione urbanistica dell’area** in forza di quanto stabilito dal DLgs 387/2003 e s.m.i.